

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4857**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2000**

—————

**Sostituzione temporanea del consigliere regionale**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» ha, tra l'altro, profondamente modificato le modalità di attribuzione dell'incarico di componente della Giunta regionale.

Infatti, la precedente formulazione dell'articolo 122, ultimo comma, della Costituzione prevedeva che «i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti»; l'innovazione recata con la citata legge costituzionale n. 1 del 1999 prevede invece che «il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Tale innovazione, oltre a modificare profondamente il sistema di conferimento del suddetto incarico, comporta due conseguenze: la prima, più evidente, consiste nella circostanza che componente della Giunta regionale può essere nominato anche chi non fa parte del Consiglio. La seconda, dipendente dalla prima, consiste nella circostanza che alcune forze politiche, per evitare commistioni tra l'esecutivo ed il legislativo regionale, o per evitare intralci tra le attività dei due organi, possono ritenere opportuno che i consiglieri regionali, se nominati componenti della Giunta, debbano cessare di esercitare le funzioni di consigliere.

Peraltro, il consigliere che, nominato componente della Giunta, si dimettesse dal primo ufficio, e fosse, quindi, da altri «surrogato», rischierebbe di perdere quel contatto con il corpo elettorale che lo ha eletto e, soprattutto, rischierebbe di perdere ogni capacità di autonoma determinazione nell'esercizio delle sue nuove funzioni rispetto al Presidente della Giunta in quanto il suo futuro po-

litico dipenderebbe totalmente da quest'ultimo.

Si potrebbe obiettare che questa situazione è analoga a quella in cui si viene a trovare l'assessore scelto dal Presidente tra i non consiglieri, ma è a tutti evidente che ben diversa è la posizione politica degli assessori che siano consiglieri da quella di chi, non ricoprendo questo ufficio, deve la sua nomina o al possesso di conoscenze e capacità tecniche specifiche o all'esistenza di un rapporto di fiducia con il Presidente della Giunta. Il consigliere regionale che si dimettesse da questo ufficio al momento della nomina ad assessore si troverebbe, quindi, enormemente indebolito di fronte al Presidente della Giunta che, se lo revocasse da questo ultimo incarico (come è sua facoltà di fare *ad libitum ex* ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione), potrebbe determinare la sua uscita dal circuito politico della Regione.

Proprio al fine di non indebolire una figura istituzionalmente importante come quella degli assessori regionali, cui fanno capo rilevanti settori dell'amministrazione regionale, è opportuno prevedere una soluzione che eviti questo possibile depotenziamento.

Al riguardo è utile ricordare che l'articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, che ha introdotto articolo 16-*bis* nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, ha previsto, proprio per i consiglieri regionali, il caso della supplenza. Una figura, cioè, che contempla il provvisorio subentro di altri nell'esercizio della funzione di consigliere, senza però che, come per la surrogazione, questo subentro abbia carattere di definitività. Nella citata disposizione normativa è infatti previsto che «nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*,

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (...), il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sospensione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione...».

Ciò che in questa sede interessa non è, ovviamente, il motivo per cui la supplenza nella citata fattispecie legislativa viene ad operare, ma la circostanza che il diritto positivo ben conosca un istituto per cui l'eletto alla carica di consigliere regionale possa essere temporaneamente sostituito da altro candidato della stessa lista senza perdere, tuttavia, la possibilità di un successivo subentro al verificarsi di determinate condizioni.

Si può anzi affermare che l'istituto della supplenza abbia ampiamente trovato cittadinanza nel nostro diritto pubblico dato che anche l'articolo 22, comma 2, della legge 25

marzo 1993, n. 81, disciplina i casi di supplenza nei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali sempre nel caso «di sospensione di un consigliere adottata ai sensi» della disposizione normativa innanzi citata.

Con il presente disegno di legge si prevede che l'istituto della supplenza si applichi anche nel caso in cui il consigliere regionale, a seguito dell'accettazione dell'incarico di componente della Giunta regionale, e per il periodo della durata di questo ultimo incarico, chieda di astenersi temporaneamente dall'ufficio di consigliere. Ovviamente si tratta di una facoltà che può essere non utilizzata dal neo-assessore che può continuare a far parte del Consiglio regionale o può, *a contrario*, addirittura dimettersi da tale organo.

Si è ritenuto che la fonte di produzione normativa idonea a disciplinare la suddetta fattispecie debba essere una legge della Repubblica e non singole leggi regionali, in quanto il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione demanda alle leggi della Repubblica di stabilire i relativi principi fondamentali e quello qui indicato si ritiene rientri in questa categoria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1

1. Dopo l'articolo 16-*bis* della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-*ter*. - (*Supplenza in caso di nomina a componente della Giunta*). - 1. Le disposizioni dell'articolo 16-*bis* si applicano anche nel caso in cui il consigliere nominato componente della Giunta dichiara di volersi astenere temporaneamente dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico di componente della Giunta.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata comunicazione al Consiglio, che, nella prima seduta successiva alla ricezione della dichiarazione, e comunque entro trenta giorni dalla data della medesima, procede alla temporanea sostituzione secondo quanto previsto dall'articolo 16-*bis*.

3. La supplenza ha termine nello stesso giorno in cui il consigliere cessa dall'incarico di componente della Giunta».